



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912 | Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278 - Cell. 3337756123 - poliziale@comune.onifai.nu.it

POLIZIA MUNICIPALE

N.di Prot. Cat.....
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 26 Aprile 2013

Ordinanza n. 2/13 Del 26/04/2013	REVOCA DIVIETO DI TRANSITO DEGLI ANIMALI DA SELLA E DA SOMA LUNGO LE VIE DEL CENTRO ABITATO ED ISTITUZIONE DELLE REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO
--	---

ALLA CITTADINANZA TUTTA
SEDE

ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3
Servizio di Igiene Pubblica - Distretto di
08029 **SINISCOLA**

ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3
Servizio di Igiene Pubblica - Distretto di
08028 **OROSEI**

ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3
Servizio Veterinario - Distretto di
08028 **OROSEI**

ALLA PREFETTURA DI
08100 **NUORO**

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di
08100 **NUORO**

AL COMANDO STAZIONE
Carabinieri
08020 **IRGOLI**

AL COMMISSARIATO
Di Pubblica Sicurezza
08029 **SINISCOLA**

All'Ufficio
Polizia Municipale
SEDE

Allegata alla presente s'invia copia dell'Ordinanza n. 2/13 del 26 aprile 2013 relativa all'oggetto, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.

Con osservanza,

IL SINDACO
(Daniela Satgia)



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912 | Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278 - Cell. 3337756123 - poliziale@comune.onifai.nu.it

POLIZIA MUNICIPALE

N.di Prot. Cat.....
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 26 Aprile 2013

Ordinanza n. 2/13 Del 26/04/2013	REVOCA DIVIETO DI TRANSITO DEGLI ANIMALI DA SELLA E DA SOMA LUNGO LE VIE DEL CENTRO ABITATO ED ISTITUZIONE DELLE REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO
--	---

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza sindacale n. 6 del 5/06/2009 la quale veniva istituito il divieto di transito nelle vie del centro abitato degli animali da sella e da soma.

CONSIDERATE le numerose richieste da parte di cittadini di Onifai che praticano l'attività equestre per poter condurre il proprio animale anche nel centro abitato, nel rispetto delle regole del Codice della strada e del decoro urbano.

TENUTO CONTO, peraltro, delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini che manifestano grande contrarietà all'abituale presenza nelle vie del centro abitato di cavalli e cavalieri causa di inconvenienti igienici e pericolo per la circolazione pedonale et veicolare.

RITENUTE condivisibili le preoccupazioni manifestate al fine di:

- Prevenire incidenti
- Danni a persone e cose
- Diffusione di malattie
- Garantire il decoro urbano

RITENUTO che possa essere trovato un compromesso nell'interesse di ambedue le parti.

Visti gli artt. 15 et 184 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche et integrazioni.

VISTO il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8 Febbraio 1954.

VISTO il Decreto Legislativo n. 508 del 14.12.1992

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.12.1934 n. 1265.

VISTO l'art. 7/bis et 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

ORDINA

- La revoca della disposizione dell'Ordinanza Sindacale n. 6 del 5/06/2009 che prevedeva l'istituzione del divieto di transito nelle vie del centro abitato degli animali da sella e da soma.
- E' consentito il transito degli animali da sella e da soma anche lungo le vie del centro abitato, nel rispetto delle regole del Codice della strada, limitatamente alle ore diurne e mai dopo il tramonto del sole.

- E' severamente vietata la sosta e/o la fermata di cavalli et cavalieri nei bar e circoli privati del paese.
- E' severamente vietato condurre gli animali da sella e da soma al galoppo o al trotto. E' consentita la sola andatura al passo onde prevenire incidenti e/o danni a persone o cose.
- E' severamente vietato guidare veicoli e trazione animale o condurre animali da tiro, da sella o da soma ai minori di anni 14 o alle persone non idonee per requisiti fisici e psichici.
- I minori di anni 18 devono essere sempre accompagnati almeno da una persona adulta.
- E' vietato insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze con le deiezioni dell'animale il cui proprietario o conducente è tenuto a smontare e fare pulizia.
- il proprietario o l'utilizzatore di un animale è responsabile dei danni da esso arrecati a persone e cose, anche in caso di imbizzarrimento o comportamento pericoloso e imprevedibile.

DISPONE

Che il mancato rispetto della presente sarà sanzionato, oltre che con gli importi previsti dagli artt. 15 et 184 del Codice della Strada, con l'importo da €. 25,00 a €. 500,00 di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 con le modalità previste dalla Legge n. 689/81.

AVVERTE

Che la presente ordinanza è pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e una copia dovrà essere notificata all'Ufficio tecnico Sede, al Comando Stazione Carabinieri di Irgoli, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siniscola ed all'Ufficio di Polizia Municipale Sede.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.

IL SINDACO
(Daniela Satgia)